



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

MIRELLA CERVADORO

- Presidente-

Sent. n. 65

SERGIO DI PAOLA

C.C. - 12/1/2018-

LUIGI AGOSTINACCHIO

Reg. Gen. n. 44763/2017

ANNA MARIA DE SANTIS

-relatore-

IGNAZIO PARDO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

UF

n. a Firenze il X /1961

avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze, Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali, in data 8/5/2017

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale del 12/1/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

Udito il difensore dell'imputato, Avv. Umberto Schiavotti, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale per il riesame di Firenze confermava il decreto di sequestro conservativo emesso dal locale Tribunale in data 12/4/2017 su richiesta dei difensori delle parti civili BN , BL , BP ed AL in relazione al procedimento nei confronti dell'U per il delitto di tentata truffa aggravata in danno dei

medesimi , autorizzando il sequestro dell'immobile di proprietà dell'imputato in X , Via X

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:

2.1 la violazione di legge con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 316 comma 2, 320 cod.proc.pen. e 170 cod.civ. in quanto i beni sottoposti a sequestro conservativo sono confluiti in un fondo patrimoniale e risultano, pertanto, impignorabili in quanto il credito posto a fondamento della misura non è sorto per il soddisfacimento di bisogni familiari. La difesa del ricorrente evidenzia che l'immobile sito in X era confluito in un fondo patrimoniale costituito nel gennaio 2010 tra l'U e la moglie, oggetto di rituale trascrizione ed annotazione a margine dell'atto di matrimonio e conseguentemente opponibile erga omnes mentre il credito a fondamento della misura cautelare non è riconducibile al soddisfacimento di bisogni familiari giacchè, secondo l'ipotesi accusatoria, deriverebbe dall'esistenza di vizi occulti asseritamente sottaciuti dall'imputato nella trattativa che portò alla permuta del cespite immobiliare in imputazione, concluso con la stipula del contratto in data 15/1/2014. Pertanto, alla data di costituzione del fondo non esistevano contatti tra il prevenuto e le pp.oo. ed era ancora in vita il padre del ricorrente, all'epoca proprietario del bene in contestazione.

Secondo la difesa, il Tribunale cautelare ha errato ritenendo l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 170 cod.civ. alle obbligazioni ex delicto, in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sia penale che civile, alla cui stregua quello che qualifica l'impignorabilità del cespite conferito in un fondo patrimoniale è solo la riconducibilità o meno del credito al soddisfacimento di bisogni familiari, eventualmente anche generati da fatto illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale cautelare a fronte dell'articolato gravame difensivo ha ritenuto che il disposto dell'art. 170 cod.civ., a mente del quale l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, non si applica alle obbligazioni ex delicto, con conseguente inopponibilità in detti casi del vincolo di destinazione costituito sui beni conferiti nel fondo, da ritenere indiscriminatamente soggetti a pignoramento.

3.1 La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, che le questioni attinenti al regime di pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal tribunale del riesame, al quale è demandato un controllo "pieno", che deve tendere alla verifica



di legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016 , Culasso, Rv. 267592).

Ha osservato, in particolare, la Corte nella segnalata pronuncia che la natura di misura cautelare del sequestro conservativo impone che il suo funzionamento sia analizzato utilizzando i criteri di fondo del sistema cautelare, primo fra tutti l'accertamento, da parte del giudice emittente e del giudice della impugnazione, dei presupposti applicativi del sequestro ed in particolare, dei presupposti di legittimità comuni a tutte le misure cautelari reali, del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nonché in considerazione della specifica previsione dell'art. 316, comma 1, cod. proc. pen. del requisito imprescindibile, della pignorabilità, posto che, ai sensi del successivo art. 320, comma 1, del codice di rito, il sequestro si converte in pignoramento una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria, ovvero al risarcimento del danno in favore della parte civile. Pertanto, ha precisato la Corte, "non vi è motivo per non riconoscere che sia valutabile dal giudice che procede o da quello della impugnazione cautelare il rispetto dei parametri normativi che condizionano o possono paralizzare la deduzione della impignorabilità", in quanto il controllo demandato al tribunale del riesame deve essere "pieno" e tendere alla verifica della legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili, "compresi quelli di sostanza e di derivazione civilistica".

3.2 Orbene, il Tribunale cautelare ha escluso l'impignorabilità del bene conferito nel fondo patrimoniale in epoca precedente la consumazione del reato contestato all'U con argomenti assertivi e giuridicamente fallaci, assumendo l'inopponibilità del vincolo in ragione della natura *ex delicto* dell'obbligazione garantita. Nel far ciò non ha tenuto conto della previsione di cui all'art. 194 cod.pen., la quale al comma primo stabilisce "gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'art. 189, *qualora si provi che furono da lui compiuti in frode* ", stabilendo, altresì, all'ultimo comma, l'inapplicabilità della previsione " per gli atti anteriori di un anno al commesso reato".

L'art. 189 cod.pen. prevedeva tra i vari crediti suscettibili di ipoteca legale, al punto 5, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno *ex art. 185 cod.pen.* Poiché l'art. 189 è stato abrogato dall'art. 218 disp. Att. Cod.proc.pen., il richiamo dell'art. 194 cod.pen., "ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.", deve intendersi attualmente riferito ai crediti indicati nell'art. 316 cod.proc.pen., commi 1 e 2, - norma che disciplina il sequestro conservativo a tutela, oltre che degli interessi erariali, anche delle obbligazioni civili derivanti dal reato (in motivazione, Sez. 2, n. 2386 del 19/12/2008 , Liuzzi, Rv. 243033).

4. La giurisprudenza civile ha escluso che il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, sia da ricercare nella natura delle obbligazioni "ex contractu" o "ex delicto" (Cass Civ.Sez. 1,



n. 11230 del 18/07/2003, Rv. 565232) ed ha ulteriormente precisato che in sede di opposizione all'esecuzione, come l'opponente può contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata, adducendo l'impignorabilità del bene staggito perché conferito ad un fondo patrimoniale, sorta anteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale od al conseguimento della sua definitività, così, simmetricamente, non è precluso al creditore procedente di replicare che la pignorabilità del bene deriva dall'applicazione dell'art. 192 cod. pen., qualora il fondo sia stato costituito dall'autore del reato dopo la commissione dello stesso, attesa l'inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra azioni revocatorie, tanto più di quella penale, rispetto all'opposizione all'esecuzione che si fonda sull'impignorabilità di beni che siano oggetto di queste (Sez. 3, n. 23158 del 31/10/2014, Rv. 633294).

4. Il Tribunale cautelare, pur investito dalla difesa della parte civile dei profili inerenti la pretesa simulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a confutazione delle deduzioni difensive, si è limitato ad una mera ricognizione delle contrapposte tesi, omettendo ogni valutazione al riguardo e attestando la propria decisione sull'affermazione di un erroneo principio sicché si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, per nuovo giudizio alla luce delle considerazioni che precedono.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze

Così deciso in Roma il 12 Gennaio 2018


Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 19 MAR. 2018



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

